



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) TOMMASI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) STEFANELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) PANZARINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - TOMMASO VITO RUSSO

Seduta del 25/05/2021

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto della retribuzione, stipulato in data 08/10/2010 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo riferito al 31/12/2014, il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede:

- il rimborso, determinato secondo il criterio pro rata temporis, di € 640,50 per commissione rete di distribuzione, € 262,50 per spese istruttoria e € 146,02 per polizza rischio impiego;
- il rimborso di una quota insoluta, pari ad € 293,00.

Costitutosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo:

- l'avvenuto rimborso, ad opera delle compagnie assicurative, dei premi non goduti per l'importo di € 95,79; precisa che tali somme risultano già incassate dal ricorrente;
- la congruità delle somme restituite in sede di estinzione anticipata a titolo di "commissioni rete distributiva" non maturate, calcolate applicando i criteri indicati in contratto (espressamente accettati dal cliente al momento della sottoscrizione) e nel connesso "piano annuale di rimborso", in linea con la giurisprudenza dell'Arbitro (cita in particolare la decisione del Collegio di Coordinamento n. 10003/16 e la n. 26525/19); precisa che l'importo retrocesso a titolo di "Commissioni Rete Distributiva" corrisponde a quello risultante dal predetto "Piano annuale" per la mensilità successiva a quella di estinzione;



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- di aver rimborsato per gli oneri assicurativi l'importo di € 102,96, comprensivo di € 20,00 per spese della procedura e di € 0,01 di interessi legali, ad integrazione di quanto già rimborsato dalle compagnie assicurative, in conformità a quanto spettate sulla base del "piano annuale di rimborso", in corrispondenza della 50° rata, nella quale si è verificata l'estinzione anticipata del finanziamento;
- la natura up front delle spese di istruttoria, remunerative di attività inerenti alla fase prodromica alla stipula del contratto;
- la non applicabilità al finanziamento de quo dei principi affermati con la decisione dell'11/09/2019 della CGUE; al riguardo, precisa inoltre che il finanziamento risultava già estinto prima della comunicazione della Banca d'Italia del 4/12/2019; afferma poi di non condividere le conclusioni della decisione n. 26525 del Collegio di Coordinamento;
- la non rimborsabilità delle spese di assistenza difensiva, atteso che manca la documentazione che ne comprovi il pagamento e che si è in presenza di una lite a carattere seriale.

Chiede pertanto di dichiarare cessata la materia del contendere con riferimento al rimborso dei premi assicurativi non goduti, e per il resto il rigetto del ricorso.

Nelle repliche il ricorrente dà atto del rimborso dell'importo di € 102,96, di cui € 82,95 a titolo di rimborso della polizza assicurativa ed € 20,00 per spese di presentazione del ricorso.

Inoltre, eccepisce il rimborso degli oneri assicurativi, nella misura contenuta nell'assegno bancario allegato alle controdeduzioni in quanto se i predetti oneri fossero stati rimborsati dalla Compagnia Assicurativa, non avrebbe chiesto il rimborso dell'importo così come determinato nel ricorso introduttivo.

Infine, insiste per la richiesta di rimborso della rata insoluta.

DIRITTO

Il Collegio richiama preliminarmente il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi up-front e recurring, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi recurring, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui: "A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 *sexies* TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front". Ciò in quanto "le sentenze interpretative della CGUE, per unanime riconoscimento (v., *ex multis*, Cass. n.2468/2016; Cass.,5381/2017), hanno natura dichiarativa e di conseguenza hanno valore vincolante e retroattivo per il Giudice nazionale (non solo per quello del rinvio, ma anche per tutti quelli dei Paesi membri della Unione, e pertanto anche per gli Arbitri chiamati ad applicare le norme di diritto)". Siffatta interpretazione si impone nelle fattispecie soggette "sia all'art.121, comma



1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito in piena aderenza all'art.3 della Direttiva, sia all'art.125 sexies TUB che, dal punto di vista letterale, appare a sua volta fedelmente riproduttivo dell'art.16 par.1 della stessa Direttiva”.

“Priva di giuridico fondamento” si rivela l'opinione che sostiene una presunta “inapplicabilità della Direttiva ai ricorsi riconducibili all'art.125 sexies TUB [...], per la semplice ragione che la stessa [Direttiva], lungi dal risultare inattuata o parzialmente recepita, è stata compiutamente trasposta nell'ordinamento interno. Non si versa in definitiva nel caso di scuola di una norma nazionale (l'art.125 sexies TUB) disapplicabile dal giudicante in parte qua (per quanto attiene cioè alla retrocedibilità dei costi up front) per incompatibilità con il diritto comunitario (l'art.16 della direttiva, secondo la interpretazione datane dalla CGUE) e di conseguente limitazione del diritto dei consumatori a invocare l'applicazione di una direttiva autoesecutiva (relativamente alla retrocessione dei costi up front) nei soli rapporti verticali (con conseguente azionabilità limitata di una pretesa risarcitoria verso lo Stato per parziale attuazione della Direttiva), trattandosi invece, giova ancora ribadirlo, di una norma nazionale perfettamente recettiva della Direttiva stessa e perciò operante nei rapporti orizzontali di prestito tra clienti e banche”.

“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”.

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi up front ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che “il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”, valutando inoltre che “non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi”.

Fatte queste premesse, il Collegio rileva la natura up front delle commissioni di istruttoria, riferibili ad attività precontrattuali. Esse vanno rimborsate in misura proporzionale agli interessi previsti nel piano di ammortamento (cfr. Coll. Bari, dec. n. 2313/2020).

Per quanto riguarda, invece, le commissioni rete distributiva, osserva il Collegio che l'opacità della relativa clausola contrattuale – recante l'indicazione promiscua delle attività remunerate – risulta superata dalla circostanza che il contratto fissa la percentuale in cui tali commissioni sono rimborsabili, in caso di estinzione anticipata, secondo l'allegato “Piano annuale di rimborso”, sottoscritto dal cliente, ripartendo preventivamente i relativi oneri fra costi up front e costi recurring (Collegio di Coordinamento, dec. n. 10003/2016; Coll. Bari, decisioni nn. 3084/2017, 3271/2017, 3275/2017, 8450/17, 3087/2018)”.

Pertanto, in considerazione della circostanza che l'intermediario ha provveduto in sede di conteggio estintivo al rimborso, nella misura del 60%, secondo quanto indicato nel “piano annuale di rimborso” allegato in atti, il Collegio ritiene che le richieste del ricorrente meritino di essere accolte anche per l'ulteriore misura del 40%”.

Anche con riguardo agli oneri assicurativi, l'orientamento dell'Arbitro è nel senso che “sia lecito prevedere, per l'ipotesi di estinzione anticipata, un rimborso in misura meno che



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

proporzionale rispetto al numero delle rate residue, poiché, in caso di finanziamenti assistiti da piano di ammortamento, la quota parte del premio assicurativo è normalmente decrescente. L'essenziale, per tale profilo, è che il criterio di calcolo della quota rimborsabile sia indicato nel contratto" (Coll. Bari, dec. n. 20165/2020; dec. n. 9508/2020).

Nel caso di specie, l'intermediario ha prodotto evidenza dell'avvenuto rimborso dell'importo di € 95,79 e di € 102,96, a titolo di oneri assicurativi, quest'ultimo importo comprensivo di € 20,00 per spese della procedura e € 0,10 per interessi legali.

Non è in atti evidenza documentale attestante l'avvenuta corresponsione, da parte dell'ente datoriale, dei ratei conteggiati come insoluti.

Il Collegio ritiene pertanto, che le richieste del cliente meritino di essere accolte secondo il prospetto che segue, tenuto conto che i rimborsi effettuati sono comprensivi anche della somma di € 20,00 a titolo di presentazione del ricorso:

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	50
rate residue	70

TAN ▶	4,995%
-------	--------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	58,33%
- in proporzione alla quota	36,52%

n/c	▼	restituzioni				tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale	
<input type="radio"/>	spese di istruttoria (up front)	€ 450,00	€ 262,50 <input type="radio"/>	€ 164,34 <input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	€ 164,34
<input type="radio"/>	comm. rete distr. 40% (up front)	€ 703,20	€ 410,20 <input type="radio"/>	€ 256,80 <input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	€ 256,80
<input type="radio"/>	comm. rete distr. 60% (recurring)	€ 1.054,80	€ 615,30 <input type="radio"/>	€ 385,21 <input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	€ 0,00
<input type="radio"/>	oneri assicurativi (recurring)	€ 525,27	€ 306,41 <input type="radio"/>	€ 191,83 <input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	rimborsati
<input type="radio"/>			€ 0,00 <input type="radio"/>	€ 0,00 <input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	
<input checked="" type="radio"/>			€ 0,00 <input type="radio"/>	€ 0,00 <input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
<i>rimborsi senza imputazione</i>						

tot rimborsi ancora dovuti	€ 421
interessi legali	no

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 421,00.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANDREA TUCCI